



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1986

Seduta del 20/06/2014

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSI

SIMONA BORDONALI

PAOLA BULBARELLI

MARIA CRISTINA CANTU'

CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI

GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA

MARIO MELAZZINI

MAURO PAROLINI

ANTONIO ROSSI

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLA SPECIE STORNO PER PREVENIRE DANNI ALL'AGRICOLTURA MEDIANTE PRELIEVO, NEL PERIODO 21 SETTEMBRE - 30 OTTOBRE 2014, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A) DELLA DIR. 2009/147/CE E DEGLI ARTT. 19 E 19BIS DELLA L. 157/92

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma1, l.r. n. 17/2014:

Il Dirigente Fiorella Ferrario

Il Direttore Generale Roberto Cova

L'atto si compone di 9 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed, in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

VISTO il Protocollo operativo per il prelievo in deroga di cui all'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Rep. Atti n.1969 del 29 aprile 2004 della Conferenza Stato Regioni);

VISTA la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

VISTA la legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 "Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE);

PRESO ATTO dalla documentazione pervenuta dalle province, agli atti della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo, che la quantificazione dei danni causati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*), accertati negli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013, risulta pari a 465.053,40 euro, così ripartiti:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ANNO	IMPORTO DANNI
2008	Euro 53.340,50
2009	Euro 54.733,00
2010	Euro 51.671,00
2011	Euro 101.327,90
2012	Euro 114.072,60
2013	Euro 89.908,39
Totale	Euro 465.053,40

ACQUISITE le note trasmesse dai competenti servizi delle province, agli atti della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo, nelle quali vengono segnalati i danni causati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*) alle colture agricole nel corso del 2013, come di seguito specificato:

PROVINCE	n. nota	data	IMPORTO DANNI causati da Storno nel 2013
Brescia	M1.2014.0025673	12/03/2014	Euro 39.623,39
Bergamo	M1.2014.0026173	13/03/2013	Euro 750,00
Pavia	M1.2014.0023608	06/03/2014	Euro 1.695,00
Sondrio	M1.2014.0033394	21/03/2014	Euro 47.840,00
			Euro 89.908,39

RILEVATO che dalla documentazione di cui sopra risulta che:

- l'importo complessivo dei danni causati da Storno alle colture agricole, accertati nel corso del 2013, è pari a € 89.908,39;
- i comuni interessati dai danni nel 2013 sono:
 - per la provincia di Brescia: Adro, Bedizzole, Botticino, Brescia, Capriolo, Castenedolo, Cazzago San Martino, Cellatica,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Collebeato, Cologne, Concesio, Corte Franca, Desenzano, Erbusco, Gambara, Gavardo, Gussago, Lonato del Garda, Maclodio, Manerba del Garda, Paderno, Passirano, Polpenazze, Pozzolengo, Provaglio D'Iseo, Puegnago, Rodengo, Rovato, Saiano, Salò, Sirmione;

- per la provincia di Bergamo: S. Omobono Imagna;
- per la provincia di Pavia: Stradella, Torricella Verzate, Portalbera, Casteggio, Borgo Priolo;
- per la provincia di Sondrio: Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate, Piantedo, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, Sernio, Sondrio, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Verceia, Vervio, Villa di Tirano;

- le colture che, nel corso del 2013, sono state interessate dai danni sono vigneti, frutteti ed oliveti;
- i metodi dissuasivi messi in atto sono stati in prevalenza cannoncini, reti e nastri colorati e sono risultati scarsamente efficaci;
- il periodo in cui è stata registrata la maggior concentrazione dei danni è quello compreso tra agosto e ottobre;

DATO ATTO che:

- in determinate aree del territorio della Lombardia, comprese nelle succitate province, sono presenti rilevanti produzioni di alta qualità, come i vigneti specializzati per la produzione di vini DOC e DOCG (DOP) di particolare pregio, oliveti e frutteti;
- lo Storno è tra le specie che causa maggiori danni a dette colture, nonostante i metodi di dissuasione adottati e, nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di tale specie risulta particolarmente numerosa;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTA, quindi, prioritaria la necessità di prevenire e ridurre tali eventi dannosi per la salvaguardia della produzione vitivinicola, olivicola e frutticola relativamente alle aree territoriali coinvolte, attraverso ogni possibile azione;

CONSIDERATO che le misure dissuasive utilizzate, alternative al prelievo, non sono risultate sufficientemente efficaci ai fini del contenimento dei danni da Storno;

RITENUTO dunque opportuno prevedere il prelievo dello Storno, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

PRESO ATTO di quanto riportato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

CONSIDERATO che il controllo riduttivo previsto dall'art. 19 della l. 157/92 può essere effettuato solo laddove venga verificata l'inefficacia di metodi ecologici di prevenzione dei danni;

CONSIDERATO che un'analisi dettagliata dei comuni in cui si sono verificati i danni da Storno negli anni scorsi, ed in particolare nel 2013, associata alla valutazione specifica delle altre informazioni inerenti le colture danneggiate, la distribuzione temporale dei danni e l'esito della messa in opera di misure di prevenzione, fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i comuni potenzialmente interessati dai danni;

DATO ATTO che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di proporre il provvedimento di autorizzazione al controllo della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), a norma dell'art. 19bis della l. 157/92;

RICHIAMATA la DGR n. X/1711 del 17 aprile 2014 avente ad oggetto "Preso d'atto della comunicazione dell'assessore Fava avente ad oggetto: "Art. 19bis della legge 157/92 "Esercizio delle deroghe previste all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE""";

ATTESO che con nota n° M1.2014.0051742 del 18/04/2014 Regione Lombardia ha espresso ad ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga per il controllo della specie Storno (*Sturnus vulgaris* L.), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19bis della l. 157/92;

VISTO il parere inviato da ISPRA con protocollo n. 0018573 del 05/05/2014, favorevole a condizione che vengano recepite le indicazioni in esso specificate ovvero:

- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (3.5.7,3.5.11), afferma che il ricorso alla suddetta deroga possa essere giustificato solo in caso di grave danno ad un interesse economico, non quantificabile nelle semplici molestie o nel normale rischio d'impresa, e quindi un danno alle colture come quello rilevato rispettivamente nell'intero territorio delle province di Bergamo e Pavia (durante il 2013) , non rientra nei criteri evidenziati;
- gli abbattimenti non hanno la finalità di limitare il numero di individui, bensì quello di rafforzare l'effetto deterrente dei sistemi di dissuasione incruenti per limitare in ultimo il danno alle colture;
- un numero congruo di soggetti complessivamente prelevabili a livello regionale non deve superare le 10.000 unità;

CONSIDERATO, quindi, che esistono le condizioni per approvare un provvedimento di deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, relativamente al prelievo dello Storno, per la stagione venatoria 2014-2015;

VALUTATO di poter autorizzare i prelievi solo nei comuni individuati sulla base di quanto sopra riportato, laddove siano presenti coltivazioni suscettibili di gravi danni da parte della specie Storno, nel periodo compreso fra il 21 settembre e il 30



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ottobre 2014, con l'esclusione dei comuni ubicati nei territori della Provincia di Bergamo e Pavia;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse come parte integrante:

1. di autorizzare ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e degli artt. 19 e 19bis della l. 157/92 al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, il prelievo di esemplari appartenenti alla specie Storno (*Sturnus vulgaris*), nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale e provinciale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:
 - a. il prelievo potrà essere effettuato esclusivamente nei vigneti, uliveti e frutteti in presenza del frutto pendente e del contemporaneo utilizzo di metodi incruenti di dissuasione, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, localizzati nei seguenti comuni:

PROVINCE	COMUNI
Brescia	Adro, Bedizzole, Botticino, Brescia, Capriolo, Castenedolo, Cazzago San Martino, Cellatica, Collebeato, Cologne, Concesio, Corte Franca, Desenzano, Erbusco, Gambara, Gavardo, Gussago, Lonato del Garda, Maclodio, Manerba del Garda, Paderno, Passirano, Polpenazze, Pozzolengo, Provaglio D'Iseo, Puegnago, Rodengo, Rovato, Saiano, Salò, Sirmione,
Sondrio	Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

	Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, Sernio, Sondrio, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Verceia, Vervio, Villa di Tirano,
--	---

- b. il prelievo potrà essere effettuato esclusivamente dai cacciatori residenti in Lombardia iscritti negli ambiti territoriali di caccia (ATC) e nei comprensori alpini di caccia (CAC) in cui ricadono i comuni di cui al punto precedente, autorizzati tramite il rilascio, da parte delle Province o degli ATC/CAC, delle schede di monitoraggio quindicinale di cui all'art. 2, comma 5, della l.r. 24/2008;
 - c. il numero di soggetti abilitati al prelievo in deroga non potrà essere superiore a 100 a livello regionale;
 - d. ogni cacciatore potrà prelevare fino a un massimo di 20 capi giornalieri e di 100 capi complessivi per l'intero periodo e dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio e sulle schede di monitoraggio di cui al punto b. Le schede di monitoraggio dovranno essere restituite alle Province entro e non oltre la data prevista per la consegna del tesserino venatorio (art. 22 l.r. 26/93). Ogni 15 giorni a partire dalla data di avvio del periodo di deroga i cacciatori dovranno comunicare alle province il numero di capi abbattuti;
 - e. il prelievo potrà essere effettuato esclusivamente nel periodo compreso tra il 21 settembre 2014 e il 30 ottobre 2014 su un numero massimo complessivo di 2.000 capi giornalieri e di 10.000 capi per l'intero periodo;
 - f. il prelievo potrà essere effettuato da appostamento, senza l'utilizzo di richiami, con i mezzi di cui all'art. 13 della l. 157/92 e all'art. 23 della l.r. 26/93, ovvero con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici e preferibilmente atossiche;
2. di prevedere che, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione, le Province trasmettano le informazioni ricevute dai cacciatori relativamente al



Regione Lombardia

LA GIUNTA

numero di capi abbattuti, ai competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, onde consentire la verifica dell'eventuale raggiungimento del numero di capi autorizzato in data antecedente a quella originariamente prevista, e l'emanazione di provvedimenti limitativi o di sospensione del prelievo;

3. di prevedere che le Province trasmettano alla Giunta regionale i dati desunti dalle schede di monitoraggio entro e non oltre il 30 aprile 2015 affinché la stessa Giunta possa ottemperare a quanto previsto dal comma 6, art. 19bis della l. 157/92;
4. di prevedere che i controlli saranno effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della L. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;
5. di autorizzare il Dirigente competente in materia venatoria ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora le province interessate lo richiedano ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Storno;
6. di trasmettere il presente atto ai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 19bis della l. 157/92;
7. pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI